



**COMUNE DI CHIETI**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Data **31 maggio 2022**

N. **221**

**OGGETTO: "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). Modifiche ed integrazioni. Anno 2022".**

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio in Chieti, alle ore 17:30, presso la Sala delle Adunanze della Sede Provinciale, in Corso Marrucino n. 97 a Chieti (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione del D.Lgs. 267/2000, mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio online di questo Comune, si è riunito il

**CONSIGLIO COMUNALE**

In seduta straordinaria ed urgente di 1<sup>a</sup> convocazione.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti, mediante appello nominale eseguito dal Segretario Generale, in 29.

	P.	A.
1) Aceto Liberato		X
2) Amicone Luca	X	
3) Castelli Nunzia	X	
4) Chiavaroli Alberto	X	
5) Colantonio Mario	X	
6) Costa Stefano	X	
7) De Gregorio Porta Giulia		X
8) De Lio Mario	X	
9) De Luca Valentina	X	
10) Di Biase Carla	X	
11) Di Giovanni Marco Filippo	X	
12) Di Iorio Bruno	X	
13) Di Pasquale Silvia	X	
14) Di Primio Silvio	X	
15) Di Roberto Barbara	X	
16) Di Stefano Fabrizio		X

	P.	A.
17) Febo Luigi	X	
18) Giampietro Giuseppe	X	
19) Giannini Alberta	X	
20) Giannini Valerio	X	
21) Ginefra Vincenzo	X	
22) Iacobitti Pietro	X	
23) Ianiro Gabriella	X	
24) Iezzi Enrico	X	
25) Letta Emma	X	
26) Miscia Roberto	X	
27) Paci Paride		X
28) Pompilio Serena	X	
29) Raimondi Edoardo	X	
30) Riccardo Giampiero	X	
31) Rondinini Andrea	X	
32) Zappone Damiano	X	
33) Ferrara Pietro Diego – SINDACO	X	

**Presiede il Presidente, Arch. Luigi FEBO.**

**Partecipa il Segretario Generale, Avv. Celestina LABBADIA.**

**Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:**

			Presente	Assente
<b>DE CESARE</b>	Paolo	<b>Vice Sindaco</b>	X	
<b>DELLA PENNA</b>	Tiziana	<b>Assessore</b>	X	
<b>GIAMMARINO</b>	Anna Teresa	<b>Assessore</b>		X
<b>MARETTI</b>	Mara	<b>Assessore</b>		X
<b>PANTALONE</b>	Manuel Carlo	<b>Assessore</b>	X	
<b>RAIMONDI</b>	Enrico	<b>Assessore</b>		X
<b>RISPOLI</b>	Stefano	<b>Assessore</b>	X	
<b>STELLA</b>	Fabio	<b>Assessore</b>		X
<b>ZAPPALORTO</b>	Chiara	<b>Assessore</b>	X	

**Seduta del 31 maggio 2022**

**Delibera n. 221**

**Oggetto: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).  
Modifiche ed integrazioni. Anno 2022.**

-----

**I lavori hanno inizio alle 17:53.**

**Il Presidente Arch. Luigi Febo, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta:** Presso la Presidenza ci sono due Emendamenti, uno sul primo punto all'O.d.G. e uno sul secondo punto all'O.d.G.

È appena arrivata una Pregiudiziale a firma di Serena Pompilio, Mario De Lio, Giampiero Riccardo, Bruno Di Iorio, Stefano Costa, Carla Di Biase e Mario Colantonio.

Con il Segretario abbiamo valutato l'ammissione della Pregiudiziale, quindi come da Regolamento un intervento a favore e uno contro e poi il Consiglio Comunale si esprime.

A favore il proponente, ci sono più proponenti, chi interviene? Prego Serena Pompilio. 5 minuti, prego Consiglieria.

**Si dà atto che alle ore 18:02 prende parte alla seduta la consigliera De Gregorio Porta Giulia. I presenti sono 30.**

**POMPILIO:**

La Pregiudiziale, come detto, non è stata firmata solo da me come proponente ma è stata firmata dai Consiglieri Mario De Lio, Giampiero Riccardo, Bruno Di Iorio, Maurizio Stefano Costa, Carla Di Biase, Mario Colantonio in qualità di Consigliere, in qualità di Capogruppo dei vari gruppi consiliari di appartenenza.

Perché la Pregiudiziale? Posso avere un po' di silenzio per favore?

La Pregiudiziale perché questo Consiglio Comunale è stato convocato con urgenza a 24 ore dalla convocazione e non vi sono i presupposti per la convocazione con eccezionale urgenza.

Il Regolamento Comunale ed anche il TUEL prevedono che il Consiglio Comunale possa essere convocato in via ordinaria, in via straordinaria ed in via di eccezionale urgenza ma il caso di specie con i punti di cui all'O.d.G. che sono tutti punti programmatici conosciuti e conoscibili per tempo, che andavano calendarizzati da parte di una Amministrazione consapevole di quello che stava portando avanti, i punti di cui all'O.d.G. non caratterizzano il criterio di eccezionale urgenza previsto per la convocazione a 24 ore dal Regolamento del Consiglio Comunale e dal TUEL.

Il caso dell'eccezionale urgenza insiste solo ed esclusivamente quando ci sono circostanze non previste e non prevedibili, che assolutamente non rientrano nel caso di specie.

Altro motivo di doglianza, oltre la illegittima convocazione del Consiglio Comunale e forse fatto ancor più pregnante è che l'Art. 39 del TUEL dispone espressamente che il Presidente del Consiglio Comunale nella sua qualità di organo super partes deve assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio.

**Segue n. 221**

Altro motivo di doglianza, oltre la illegittima convocazione del Consiglio Comunale e forse fatto ancor più pregnante è che l'Art. 39 del TUEL dispone espressamente che il Presidente del Consiglio Comunale nella sua qualità di organo super partes deve assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio.

L'Art. 48 del Regolamento comunale prevede espressamente che il Consiglio Comunale in difetto di comunicazione idonea non può validamente deliberare.

Quindi in virtù di questa illegittima convocazione del Consiglio Comunale senza il requisito della necessità e dell'urgenza, e in difetto dell'invio ai Consiglieri comunali di idonea documentazione atta a discutere, trattare, votare e deliberare in seno al Consiglio Comunale affinché il Consigliere Comunale sia messo nelle condizioni di svolgere con pienezza le proprie funzioni del ruolo elettivo, chiediamo con questa Pregiudiziale il ritiro di tutti i punti di cui all'O.d.G. per illegittimità della convocazione e per l'invio, non nei termini consoni, della documentazione ai Consiglieri Comunali. Grazie.

**PRESIDENTE Febo:**

Grazie.

C'è qualche altro intervento contro? Non vedo interventi contro. Segretario mettiamo a votazione. Chi vota SI accetta la questione Pregiudiziale, chi vota NO rigetta la questione Pregiudiziale.

**A questo punto il Presidente Febo pone a votazione per appello nominale la pregiudiziale proposta dal consigliere Pompilio ed altri, che di seguito si trascrive:**

**premessò**

1. che il **Consiglio comunale** odierno veniva **convocato con urgenza** poiché da convocazione datata 30.05.22 prot n. 33978 *“risulta necessario e urgente deliberare entro la data di scadenza di approvazione del bilancio di previsione (ad oggi il 31.05.2022) la manovra tariffaria di competenza del Consiglio comunale”*;
2. che la convocazione per il Consiglio comunale in parola perveniva via mail ai consiglieri in data 30.05.2022 alle ore 17.00 circa senza però il corredo della relativa documentazione;
3. che la documentazione allegata perveniva solo nelle ore più tarde all'incirca verso le 20:00 con le relative Commissioni propedeutiche fissate per la mattina del 31.05.22

**Segue n. 221**

alle ore 9:00 dopo che le stesse erano già state convocate per la mattina del 30.05.22 e rinviate per mancanza di documentazione;

4. che l'art. 39 del TUEL, comma 4, dispone che il Presidente del Consiglio comunale deve assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
5. che il Regolamento del Consiglio comunale prevede all'art. 48 che il Consiglio possa essere convocato in sessioni ordinarie, straordinarie e di “eccezionale urgenza” prevedendo tempi diversi per gli avvisi di convocazione;
6. che solo nei casi di “eccezionale urgenza” il Consiglio comunale può essere convocato almeno 24 ore prima;
7. che il caso che ci affatica non rientra assolutamente nei casi di “eccezionale urgenza” atteso che l'approvazione entro la data del 31.05.2022 della manovra tariffaria è **atto programmatico conosciuto e conoscibile per tempo** che andava gestito e portato all'attenzione del Consiglio comunale nelle tempistiche corrette al fine di mettere i consiglieri nelle condizioni di deliberare correttamente in funzione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
8. che i motivi alla base di una convocazione per “eccezionale urgenza” traggono giustificazione invece dalla necessità di ipotesi in cui insistono circostanze non previste e non prevedibili che, quindi, impongono l'improcrastinabile adozione di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare situazioni di emergenza;
9. che la convocazione del Consiglio comunale in una modalità di “eccezionale urgenza” su temi che sono ordinari ed a scadenza fissa comporta l'elusione di tutta la normativa a tutela del ruolo di consigliere comunale e delle sue competenze;
10. che l'art. 43, comma 2, TUEL dispone espressamente che “I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”;
11. che l'art. 48 del Regolamento comunale recita testualmente al comma 3 che “in difetto di comunicazione della documentazione relativa agli OdG da trattare, ai sensi e

**Segue n. 221**

per gli effetti dell'art. 43, comma 2, TUEL il Consiglio Comunale non può validamente deliberare”;

12. che sia la convocazione del CC che l'invio della relativa documentazione sono state effettuate senza il rispetto dei termini normativi ed in una modalità *contra legem* elusiva dei parametri normativi tassativamente previsti;
13. che, addirittura, secondo altra tesi giurisprudenziale più restrittiva la messa a disposizione della documentazione necessaria per la corretta valutazione dei correlati argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale costituisce una formalità d'adempiere d'ufficio da parte dell'apparato municipale e non coincide con lo speciale diritto d'accesso previsto da ultimo dall'art.43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
14. che dal tenore della disposizione regolamentare è evidente che la relativa documentazione debba essere posta a disposizione fin dal giorno dell'atto di convocazione della seduta. Ciò è conforme a giurisprudenza (T.A.R. Campania, Salerno, Sez.II, 13 febbraio 2003, n.744) secondo la quale “il consigliere comunale deve essere messo nelle condizioni di svolgere con pienezza di funzioni il proprio ruolo elettivo”;

**visti**

- l'art. 39 TUEL;
- l'art. 43 TUEL
- l'art. 48 Regolamento comunale;
- l'art. 12 Statuto comunale;

**considerato**

che il Consiglio Comunale, non essendoci i presupposti di legge, adotterebbe delibere illegittime;

**tanto premesso**

**Segue n. 221**

formulano Questione Pregiudiziale ai sensi dell'art. 59 comma 1 del Regolamento Consiliare per il Funzionamento del Consiglio Comunale, con richiesta di ritiro di tutti i punti di cui all'ordine del giorno del C.C. odierno rilevando le seguenti questioni:

1. E' illegittima la convocazione del consiglio comunale odierno adottata in via di "eccezionale urgenza" non essendoci i presupposti di legge nè adeguata motivazione;
2. In subordine non essendo pervenuta nei termini la documentazione a corredo dei punti di cui all'Odg odierno le eventuali discussioni, trattazioni, votazioni e deliberazioni sarebbero illegittime.

**Il Vice Presidente all'esito del voto dichiara respinta la pregiudiziale avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:**

**Presenti: 30**

**Favorevoli: 10** (Colantonio, Costa, De Lio, Di Biase, Di Iorio, Giampietro, Letta, Miscia, Pompilio e Riccardo).

**Contrari: 20** (Amicone, Castelli, Chiavaroli, De Gregorio Porta, De Luca, Di Giovanni, Di Pasquale, Di Primio, Di Roberto, Febo, Giannini A., Giannini V., Ginefra, Iacobitti, Ianiro, Iezzi, Raimondi, Rondinini, Zappone e Sindaco).

**A questo punto il Presidente Febo pone in discussione la proposta di delibera al primo punto dell'O.d.G. ad oggetto: "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). Modifiche ed integrazioni. Anno 2022." e, dopo aver preso atto del relativo emendamento pervenuto, chiede all'Assessore Zappalorto di voler esporre la stessa.**

**ASS. ZAPPALORTO:**

Buonasera a tutti.

La Delibera sul Regolamento è molto semplice perché dispone di modificare ed integrare il Regolamento per la disciplina della tassa dei rifiuti, di fatto la modifica consta nella variazione dell'Art. 27 e dell'Art. 37 e dispone le date per le rate della TARI, quindi vi leggo l'Art. 27 e l'Art. 37.

Il 27 al comma 4 dice "fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 5 rate secondo le scadenze: la prima il 31

**Segue n. 221**

marzo, la seconda il 31 maggio, la terza il 31 luglio, la quarta il 30 settembre e la quinta il 10 dicembre, stabilendo che in caso di rinvio dei termini per l'approvazione del Bilancio si procede all'invio degli avvisi di pagamento per la scadenza del 31 marzo calcolando l'importo in acconto nella misura del 30% delle tariffe approvate nell'anno precedente.

Il conguaglio di quanto dovuto sulle restanti rate verrà conteggiato in base alle tariffe dell'anno di riferimento tenendo conto del pagamento già effettuato a titolo d'acconto”.

L'Art. 37 in deroga il comma 1 dell'Art. 37 in deroga alla disciplina generale e a quanto previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 14 giugno 2021, vengono disposte per il solo anno 2022 le rate di pagamento come di seguito elencate: 30 giugno 20%, 31 luglio 20%, il conguaglio di quanto dovuto sulle restanti rate verrà conteggiato in base alle tariffe dell'anno di riferimento 2022, tenendo conto dei pagamenti già effettuati, 31 ottobre 20%, qui c'è un refuso 31 novembre, quindi è 30 novembre, il 20%, 10 dicembre 20%. Il comma 2 le agevolazioni Covid sulla TARI anno 2022 per le utenze domestiche e non domestiche disposte dal legislatore per la sola annualità 2022 saranno disciplinate all'interno del Piano finanziario TARI con utilizzo delle risorse attribuite dallo Stato per tali finalità.

3) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI.

**PRESIDENTE Febo:**

Grazie.

Io volevo prima chiedere alla Consiglieria Pompilio se può venire un attimo per vedere l'Emendamento.

Per cortesia se prendiamo posto, per cortesia gli ospiti possono accomodarsi, accomodatevi.

Si apre la discussione... (*Sovrapposizione di voci*) scusate per cortesia, per cortesia!

È arrivato un Emendamento dalla Commissione congiunta a firma dei due Presidenti, quindi io farei illustrare l'Emendamento... per cortesia!

Farei illustrare l'Emendamento ai proponenti, mettiamo a votazione l'Emendamento e poi apriamo la discussione, così come emendato.

Chi illustra l'Emendamento? Lo devo illustrare io? Lo posso dare anche per letto.

Mettiamo a votazione l'Emendamento a firma dei due Presidenti di I e VI Commissione.

Prego Segretario.

**A questo punto il Presidente Febo pone a votazione per appello nominale l'emendamento che di seguito si trascrive: “... il conguaglio di quanto dovuto sulle restanti rate verrà conteggiato come da Piano Finanziario dell'anno di riferimento 2022.” L'emendamento in sostituzione e/o modifica art. 37 n. 1 dopo la parola “31 luglio 20%” fino alla parola “riferimento 2022”.**

**Il Presidente all'esito del voto dichiara approvato l'emendamento sopra riportato all'unanimità dei 30 presenti e votanti:**

**Presenti: 30**

**Segue n. 221**

**Favorevoli: 30** (Amicone, Castelli, Chiavaroli, Colantonio, Costa, De Gregorio Porta, De Lio, De Luca, Di Biase, Di Giovanni, Di Iorio, Di Pasquale, Di Primio, Di Roberto, Febo, Giampietro, Giannini A., Giannini V., Ginefra, Iacobitti, Ianiro, Iezzi, Letta, Miscia, Pompilio, Raimondi, Riccardo, Rondinini, Zappone e Sindaco).

**Il Presidente Febo pone in discussione la proposta di delibera al primo punto all'O.d.G. così come emendata:** Non vedo prenotazioni. È finita la fase di discussione. Apriamo la fase di dichiarazione di voto. Nessun prenotato.

**A questo punto il Presidente Febo pone a votazione per appello nominale la proposta di delibera così come emendata ed all'esito del voto la dichiara approvata all'unanimità dei 30 presenti e votanti:**

**Presenti: 30**

**Favorevoli: 30** (Amicone, Castelli, Chiavaroli, Colantonio, Costa, De Gregorio Porta, De Lio, De Luca, Di Biase, Di Giovanni, Di Iorio, Di Pasquale, Di Primio, Di Roberto, Febo, Giampietro, Giannini A., Giannini V., Ginefra, Iacobitti, Ianiro, Iezzi, Letta, Miscia, Pompilio, Raimondi, Riccardo, Rondinini, Zappone e Sindaco).

**Infine, il Presidente Febo pone a votazione per appello nominale l'immediata eseguibilità della proposta di delibera così come emendata ed all'esito del voto la dichiara approvata all'unanimità dei 30 presenti e votanti:**

**Presenti: 30**

**Favorevoli: 30** (Amicone, Castelli, Chiavaroli, Colantonio, Costa, De Gregorio Porta, De Lio, De Luca, Di Biase, Di Giovanni, Di Iorio, Di Pasquale, Di Primio, Di Roberto, Febo, Giampietro, Giannini A., Giannini V., Ginefra, Iacobitti, Ianiro, Iezzi, Letta, Miscia, Pompilio, Raimondi, Riccardo, Rondinini, Zappone e Sindaco).

-----

**La delibera approvata è la seguente:**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- l'art. 1 comma 738 della Legge 27.12.2019 n. 160 "Legge di Bilancio 2020" ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);



**Segue n. 221**

- l'art. 1 commi 641 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 disciplinano l'applicazione della TARI;
- in particolare, il comma 682 del medesimo art. 1 della citata Legge n. 147/2013 dispone: *"con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

**Richiamati:**

- l'art 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie in base al quale: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*
- la deliberazione di C.C. n. 633 del 07/08 /2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI con validità dal 01.01.2020;

**Richiamato, altresì,** il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, come modificato e integrato dal D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;

**Viste:**

- le disposizioni di cui all'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 che modifica le condizioni per l'applicazione ridotta della TARI ai residenti all'estero;
- la deliberazione consiliare n. 44 del 29/12/2020 con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato di far ricorso alla procedura di Riequilibrio Pluriennale nei termini di cui all'art. 243 bis del T.U. n. 267/2000 ricorrendo all'utilizzo del Fondo di Rotazione, stante la precaria situazione di cassa;
- la deliberazione consiliare n. 95 del 22/04/2021 di approvazione del piano di Riequilibrio Pluriennale;

**Rilevato:**

- che ai sensi del combinato disposto dell'art 243 bis, comma 8, lett. a) e g) del Tuel al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, tra le molteplici condizioni, è indicato che per tutto il periodo di durata del piano l'Ente deve deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- che l'art. 243 ter del D.Lgs n. 267/2000 alla lett. c) stabilisce che i criteri per la

## Segue n. 221

determinazione dell'anticipazione attribuibile all'Ente deve tener conto anche dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

**Dato atto** della deliberazione n.5/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti contenente le linee guida per l'esame del Piano di Riequilibrio Pluriennale e per la valutazione della sua congruenza;

**Ritenuto** di procedere alla modifica ed adeguamento del Regolamento Tari adottato con delibera consiliare n. 121 del 28/07/2021;

**Considerate** le disposizioni dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

### Visti:

- l'art. 3, comma 5 sexies-decies, del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con L. n. 15 del 25/02/2022, che ha previsto la proroga al 31/05/2022 del termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti Tari;
- il parere espresso dal collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del III Settore ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del IV Settore ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

## DELIBERA

1. di modificare ed integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il vigente "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" approvato con precedente Delibera C.C. n.121 del 28/07/2021, agli articoli 27 comma 4 e 37 nel testo di cui all'Allegato A stralcio di Regolamento;
2. di dare atto che il nuovo testo del "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti-TARI*" è quello riportato nell' Allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con le modifiche apportate agli articoli di cui al precedente punto 1) del presente atto, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2022;
3. di dare, altresì, atto che l'Allegato A stralcio di Regolamento integra e sostituisce in toto ogni altra statuizione precedente;
4. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*";
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e il Regolamento modificato negli artt. sopra richiamati al MEF ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Teateservizi srl per gli adempimenti consequenziali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000, stante l'imminente scadenza dei termini fissati dalla legge per l'approvazione del provvedimento.

# COMUNE DI CHIETI

Proposta di Deliberazione per il  
Consiglio Comunale

221

IL CONSIGLIO COMUNALE


## Pareri previsti ex Art. 49, Art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000

**Oggetto:** Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (TARI), Modifiche ed integrazioni . Anno 2022

Il Dirigente del III Settore attesta ai sensi del art.49 e Art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 26.05.2022


Il Dirigente del III Settore  
Arch. Carlo Di Gregorio



Il sottoscritto Dott. Franco Pispoli, nella sua qualità di Dirigente del IV Settore Gestione Risorse Finanziarie, ai sensi dell'Art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sull'esistenza della prenotazione di impegno di spesa sull'atto specificato in oggetto, escluse le valutazioni di ordine prettamente tecnico ed amministrativo, comprese quelle sull'avvenuta osservanza delle procedure preliminari richieste da Leggi e Regolamenti per l'esecuzione dell'opera, della fornitura od intervento, che sono rimesse al parere del Dirigente del Settore competente. I dati riportati nella proposta di deliberazione, compreso le variazioni del quadro economico, rientrano nella responsabilità del Dirigente che ha espresso il parere tecnico.

Data 26/5/2022

Il Dirigente del IV Settore  
Gestione Risorse Finanziarie





## Collegio dei Revisori dei Conti

### Comune di Chieti

Verbale n. 16/2022

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di maggio alle ore 18.00, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente, dott. Andrea Ruggieri, e dei componenti, dott. Giovanni Ciafrè e Dott. Dario Di Donatantonio, giusta nomina avvenuta con Delibera di Consiglio Comunale n. 162 del 13/12/2021, per il triennio 2021/2024, per procedere al rilascio del parere alla **proposta di delibera di Consiglio Comunale** avente ad oggetto: **"Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), Modifiche ed integrazioni. Anno 2022"**,

All'uopo:

#### VISTE

La delibera di Consiglio Comunale n. **633 del 07-08-2020**, con la quale è stato approvato il regolamento TARI, e la successiva modifica avvenuta con delibera di C.C. n. **121 del 28/07/2021**;

Considerato che:

- è sorta in capo all'Amministrazione l'esigenza di introdurre, al vigente regolamento TARI, alcune modifiche concernenti le date di scadenza;
- L'art. 53 comma 16 della legge 388/2000, il quale prevede che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali, oltre che per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'art. 3, comma 5-sexesdecies del D.L. 228 del 30/12/2021 convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022, ha stabilito la proroga al 31/05/2022, del termine di approvazione del suddetto documento programmatico;

Verificato che le modifiche introdotte non comportano riduzioni di entrate rispetto all'impianto originariamente approvato.

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Alla suddetta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), Modifiche ed integrazioni. Anno 2022**”.

**Il Collegio dei revisori fa però presente all’Amministrazione che sarebbe opportuno, per il futuro, ridurre il numero delle rate, cosa che comporterebbe una minore parcellizzazione dei pagamenti ed un maggior efficientamento della riscossione, in sintonia con il piano di riequilibrio ex art. 243-bis, che vede nell’aumento e nella velocizzazione della riscossione delle entrate proprie il cardine del progetto di risanamento.**

Il Collegio dei Revisori dell’Ente  
documento firmato digitalmente

## Allegato A

221

### ART. 27

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 5 (cinque) rate secondo le seguenti scadenze:

- 1^ 31 Marzo
- 2^ 31 Maggio
- 3 ^ 31 Luglio
- 4^ 30 Settembre
- 5^ 10 Dicembre

stabilendo che, in caso di rinvio dei termini per l'approvazione del Bilancio si procede all'invio degli avvisi di pagamento per la scadenza del 31 Marzo, calcolando l'importo in acconto nella misura del 30% delle tariffe approvate nell'anno precedente. Il conguaglio di quanto dovuto sulle restanti rate verrà conteggiato in base alle tariffe dell'anno di riferimento, tenendo conto del pagamento già effettuato a titolo di acconto;

### ART. 37

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In deroga alla disciplina generale e a quanto previsto dalla delibera C.C. n. 110 del 14/06/2021 vengono disposte, per il solo anno 2022, le rate di pagamento come di seguito elencate:

- 30 Giugno 20%;
- 31 Luglio 20%;

il conguaglio di quanto dovuto sulle restanti rate verrà conteggiato come da Piano Finanziario dell'anno di riferimento 2022, tenendo conto dei pagamenti già effettuati:

- 31 Ottobre 20%
- 31 Novembre 20%
- 10 Dicembre 20%

2. Le agevolazioni Covid sulla Tari anno 2022 per le utenze domestiche e non domestiche disposte dal legislatore per la sola annualità 2022 saranno disciplinate all'interno del Piano Economico Finanziario Tari 2022, con utilizzo delle risorse attribuite dallo Stato per tali finalità .

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della Tari.

Firmati all'originale

Il Presidente  
f.to Febo

Il Segretario Generale  
f.to Labbadia

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi: dal 23 giugno 2022 al 7 luglio 2022

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 23 giugno 2022

Il Segretario Generale  
**Avv. Celestina Labbadia**



---